COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno

Sede Via V.Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 – C.F. 82001850658

Ord. n. 22 del 30 novembre 2020

Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 per il contenimento della diffusione del Covid 19. Chiusura al pubblico dell'isola ecologica del Comune di Serre.

I L S I N D A C O

Premesso che:
che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 e lo stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, successivamente prorogato a tutto il 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il documento del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti avente a oggetto Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/ 2020);

Rilevato che la Campania è stata, con ordinanza del Ministro della Salute in data 13/11/2020, inserita tra le Regioni a più alto rischio (cd. zona rossa);

Visto l'art. 191 comma 1 del D.lgs n.152/2006 che stabilisce che "qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, ... Il Sindaco può emettere . . . ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Ritenuta l'opportunità di limitare le occasioni di contatto tra le persone, quale misura necessaria a contenere la diffusione del Covid 19, e, tra queste, di disporre la chiusura al pubblico dell'Isola Ecologica del Comune di Serre, fermo restando che il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti non subirà interruzioni e verrà assicurato con la raccolta domiciliare da parte del gestore del servizio. In questo modo si favorisce il permanere delle persone presso la propria dimora e si evitano contatti diretti tra essi e il personale addetto al servizio;

Considerato che la situazione in cui si trova attualmente il Comune è riconducibile all' ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato art. 191 , in quanto sussistono gravi condizioni e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell' ambiente, che risulterebbero inevitabilmente pregiudicate in caso di mancato ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione del servizio di raccolta per i rifiuti provenienti da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui alloggino persone risultate positive al Covid-19 che effettuino quarantena obbligatoria di cui all'articolo 1 lettera e) del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

Ritenuto, pertanto, sussistente la necessità di provvedere all' eliminazione delle condizioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica nell'ambito del territorio comunale mediante l'adozione

di un provvedimento "extra ordinem" a fronte della situazione creatasi;

VISTI e RICHIAMATI:

il D.lgs.3 aprile 2006 n.152 e smi ed in particolare l'articolo 191 del che stabilisce, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti , anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente; dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d' ambito di cui all'articolo 201 entro 3 giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore ai 6 mesi ;

il D.lgs . 18 agosto 2000 n. 267 e smi ed in particolare:
l' articolo 50, comma 5, il quale prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
l' articolo 54 comma 4, per cui il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento , al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
l'articolo 54 comma 4-bis, per cui i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto, per l'effetto, ai sensi dell'articolo 191 comma 1 del D.lgs. 152/2006, per le motivazioni di cui in premessa

O R D I N A

la chiusura dell'isola ecologica comunale, consentendo le sole attività di scarico da parte degli operatori della Sarim srl, la quale provvederà al servizio di raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti ingombranti per i cittadini che ne facciano richiesta.

La chiusura al pubblico dell'Isola ecologica si protrarrà fino al 08/12/2020, fatta salva la possibilità di ulteriore proroga della scadenza ovvero di revoca anticipata della presente in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
Alla ditta SARIM srl, affidataria del servizio di "raccolta differenziata", di provvedere alla raccolta domiciliare "porta a porta" dei rifiuti ingombranti e al trasporto presso l'Isola Ecologica.

D I S P O N E

che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente;

che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:
alla ditta "SARIM srl " con sede a Salerno in Corso V. Emanuele 171;
ai Responsabili dei Settori Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Serre;
al Centro Operativo Comunale;
al Responsabile del Comando della Polizia Locale del Comune di Serre;
alla Prefettura di Salerno;
alla Provincia di Salerno;

al Presidente della Regione Campania;
al Comando di Stazione dei Carabinieri di Serre;
all' ARPAC sede di Salerno;
all'Azienda Sanitaria Provinciale di Salerno;

che il presente provvedimento potrà essere revocato, in qualsiasi momento qualora si venissero a riscontrare disservizi arrecati alla cittadinanza, irregolarità gestionali, violazioni rispetto alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, nonché qualora vengano meno le garanzie richieste per un corretto espletamento dei servizi in parola.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVISA

che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente, ai sensi della Legge n.1034/71 e s.m.i. o al presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Serre, 17 novembre 2020

COMUNE DI SERRE SALERNO

Il Sindaco
Ing. Franco MENNELLA